SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1558)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, FABBRI, MITTERDORFER, PAGANI Maurizio, MARCHIO, MALAGODI, VENANZETTI, MILANI Eliseo e CHIAROMONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1985

Norme in materia di particolari strutture sanitarie

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dall'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, le Amministrazioni del Senato e della Camera posero agli organi aventi competenza in tale materia la questione del funzionamento delle strutture sanitarie operanti nelle rispettive sedi.

In particolare due erano i problemi che emergevano alla luce di quanto previsto dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978. Il primo riguardava e riguarda l'inderogabile necessità, per ovvi motivi di sicurezza e di funzionalità, di riservare l'accesso a tali strutture (peraltro di consistenza assai limitata) esclusivamente ai componenti ed ex componenti di tali Organi, nonchè a coloro che svolgono la loro attività nell'ambito e al servizio delle suddette istituzioni ed ai rispettivi familiari. Il secondo problema era ed è rappresentato dalla necessità di consentire che ogni prestazione sanitaria fruibile, sia in forma diretta che indiretta, tramite il Servizio sanitario nazionale possa essere erogata ai soggetti innanzi indicati mediante la struttura dell'Unità sanitaria locale avente competenza sul territorio ove sono situate le sedi dei suddetti Organi costituzionali. Sono anche in questo caso evidenti le ragioni di funzionalità che impongono una soluzione che consenta ai soggetti innanzi indicati di avvalersi — a prescindere da quale sia la Unità sanitaria locale cui, in ragione della residenza, facciano capo — delle strutture amministrativo-sanitarie situate all'interno, rispettivamente, del Senato e della Camera. Tutto ciò non comporta oneri finanziari aggiuntivi, atteso che le prestazioni sanitarie fornite dall'Unità sanitaria locale avente competenza sul territorio sul quale insistono le sedi del Senato e della Camera sono soltanto sostitutive di quelle che, altrimenti, verrebbero fornite dall'Unità sanitaria locale di residenza.

Gli organi che, in successione cronologica, hanno avuto competenza a trattare queste materie (e cioè l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, con decisione del 31

ottobre 1979, ed il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale RM/1, con delibera n. 162 del 17 dicembre 1980) hanno sostanzialmente condiviso l'impostazione di cui sopra, autorizzando il funzionamento degli ambulatori all'interno delle sedi parlamentari.

Peraltro, recentemente, l'Unità sanitaria locale RM/1 ha fatto presente che — in mancanza di un provvedimento legislativo che espressamente autorizzi il mantenimento degli ambulatori in questione con le caratteristiche innanzi illustrate — si vedrà costretta a deliberare la chiusura degli ambulatori medesimi, disponendo il ritiro del personale ivi operante.

È fin troppo evidente il danno che deriverebbe da una decisione quale quella preannunciata dall'Unità sanitaria locale RM/1, non fosse altro che per l'impossibilità materiale dei Senatori e dei Deputati di allontanarsi dai palazzi durante lo svolgimento dell'attività parlamentare.

Si propone, pertanto, l'unito disegno di legge con il quale si autorizza espressamente la conservazione delle predette strutture ambulatoriali, aventi le caratteristiche innanzi accennate. Si è ritenuto anche opportuno — data l'analogia della situazione — di prevedere che egli stessi criteri valgano anche per la struttura sanitaria situata nella sede della Corte Costituzionale.

Il terzo comma del disegno di legge rinvia ad apposita convenzione la regolamentazione degli aspetti finanziari (ad esempio compensazioni tra Unità sanitarie locali per evitare che quella competente sul territorio degli indicati Organi costituzionali sia gravata dagli oneri per prestazioni sanitarie di cittadini aventi la residenza in altre Unità sanitarie locali) ed organizzativi che derivano dalla proposta stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Unità sanitaria locale avente competenza sul territorio ove sono ubicati il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte Costituzionale, è autorizzata a mantenere, nelle sedi di detti Organi Costituzionali, strutture sanitarie riservate ai componenti e agli ex componenti degli Organi medesimi, nonchè a coloro che svolgono la loro attività nell'ambito e al servizio delle suddette istituzioni, e ai rispettivi familiari.

Ai fini delle prestazioni sanitarie fruibili in forma diretta ed indiretta tramite il Servizio Sanitario Nazionale, i soggetti indicati nel comma precedente sono equiparati ai cittadini residenti nel territorio dell'Unità sanitaria locale ove sono situate le sedi del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte Costituzionale.

Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione Lazio e ciascuno dei tre suddetti Organi Costituzionali saranno regolati gli aspetti finanziari e organizzativi derivanti dall'attuazione di quanto disposto nei commi precedenti.